



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 ☎ 0967 / 49294-5 - Fax 0967 / 49180

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 Reg. Del.

OGGETTO: Attuazione della Legge Regionale n°14/2014. Approvazione schema di convenzione ex art.30 del D.Lgs 18/08/2000 n°267 tra i Comuni dell'ATO Cz per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione anche integrata dei rifiuti.

L'anno duemilasedici, il giorno quattro, del mese di febbraio alle ore 17,12 , convocato per determinazione del Sindaco ed invitato come da avvisi scritti di data 1/2/2016, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Sig. Mario Migliarese, nei locali di Palazzo "C. Pirrò" di Montepaone Centro, il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione, nelle persone seguenti:

N/ro d' ord.	Nome e cognome	Presente	Assente
1	Migliarese Mario	X	
2	Tuccio Giuseppe	X	
3	Venuto Isabella	X	
4	Lucia Francesco	X	
5	Voci Giovanni	X	
6	Russo Antonio	X	
7	Urzino Paolo	X	
8	Fiorentino Maria Assunta	X	
9	Tuccio Tiziana	X	
10	Candelieri Saverio	X	
11	Totino Roberto	X	
12	Gerace Francesco	X	
13	Fulginiti Umberto	X	

Presenti n. 13

Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Avv. Carmela Chiellino.

Il Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 13 su n. 13 Consiglieri assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termine dell'art. 12 dello statuto comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica

PREMESSO CHE:

- l'art. 117, co. 2, lett. s) della Costituzione assegna la competenza legislativa esclusiva allo Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e .ii. ha delimitato in modo espresso la competenza riservata allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, disponendo che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) delimitati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale;
- la Regione Calabria, con Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Calabria n. 6294 del 30/10/2007, ha approvato il Piano Regionale dei rifiuti, attualmente in corso di aggiornamento;
- l'art. 3-bis del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n.148, recante *"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"*, dispone che:
 - le Regioni debbano organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (ATO) tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;
 - la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali, di norma, deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale e che le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio;
 - contestualmente alla delimitazione degli ATO, le Regioni devono istituire o designare gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali stessi;
- l'art. 19 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha modificato l'art. 14, comma 27, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, alla lett. f), attribuisce ai Comuni la funzione fondamentale di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- ai sensi del comma 1-bis, dell'art 3-bis del D.L. 138/2011, aggiunto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 di conversione del D.L. 179/2012, *"le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1"* del medesimo art. 3-bis;

DATO ATTO CHE:

- la Regione Calabria ha recepito la riforma del servizio pubblico locale in tema di rifiuti, approvando apposita Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 *"Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria"* (BUR n. 36 del 11 agosto 2014), a mezzo della

quale definire l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nell'intero territorio regionale;

- la sopra citata L.R. n. 14/2014 art. 1, comma 2:
 - lett. b) individua nell'ATO la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;
 - lett. c) individua nelle Aree di Raccolta Ottimali (ARO) le ripartizioni territoriali, delimitate all'interno degli ATO, tenuto conto delle diversità territoriali per una gestione efficiente del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
- in particolare, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della medesima legge regionale, l'ATO Catanzaro coincide territorialmente con i confini amministrativi della provincia di Catanzaro;
- l'art. 3, comma 3, prevede che la Regione Calabria, previa concertazione con i comuni nell'ambito del Consiglio delle Autonomie Locali, adotti con delibera di Giunta la perimetrazione definitiva degli ATO e delle ARO;

PRECISATO CHE:

- con deliberazione di G.R. n. 381 del 13 ottobre 2015, è stata individuata la perimetrazione definitiva degli ATO con i confini amministrativi delle province e la perimetrazione definitiva delle ARO con i 14 sotto-ambiti per la Raccolta Differenziata stabiliti in conformità con il Piano Regionale di Gestione Rifiuti, di cui alla Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti n. 6294 del 30 ottobre;
- per effetto del sopra citato provvedimento di G.R. ed al fine di consentire un'organizzazione efficiente nella gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti, tenuto conto delle diversità territoriali, l'ATO Catanzaro è suddiviso nelle seguenti Aree di Raccolta Ottimali (ARO):
 - ARO Catanzaro;
 - ARO Lamezia Terme;
 - ARO Soverato.
- ai sensi dell'art. 4, comma 11, della L.R. n. 14/2014, le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti la singola ARO, sono adottate dalla Comunità d'Ambito riunita, in seduta ristretta, alla quale partecipano esclusivamente i Sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa;

CONSIDERATO CHE:

- la L.R. n. 14/2014 dispone che le funzioni relative al servizio rifiuti, richiamate nell'art. 3-bis, comma I -bis, del D.L. 138/2011 siano svolte nel rispetto di quanto ivi prescritto;
- l'art. 4 della L.R. n. 14/2014:
 - individua la "Comunità d'Ambito" quale Ente di governo dell'ATO, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011, che ne prevede la costituzione attraverso la sottoscrizione di una convenzione di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;
 - comma 6, nella parte in cui dispone che la Regione adotta lo schema - tipo di convenzione per la costituzione delle Comunità d'ambito territoriale ottimale nonché lo schema - tipo del regolamento di funzionamento delle Comunità stesse;
 - comma 8, laddove prevede che la prima seduta della Comunità è convocata dal Sindaco del comune dell'ATO avente il maggior numero di abitanti e si svolge entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione di costituzione della

Comunità. In caso di inerzia, provvede il Presidente della Regione o un suo delegato;

- comma 7, nella parte in cui stabilisce che l'adempimento sopra citato deve essere preceduto dalla sottoscrizione della convenzione da parte di tutti i Comuni dell'intero Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) provinciale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta Regionale (n. 381 del 13/10/2015), avvenuta sul BUR Calabria n. 80, in data 23/11/2015. ... *Trascorso tale termine, la Giunta Regionale dispone, previa diffida, la nomina di commissari ad acta per l'attuazione della richiamata legge. Le spese derivanti dall'attività di detti commissari sono a carico degli enti commissariati;*
- la Legge n. 148/2011, all'art. 3-bis, comma 1-bis, come modificato dalla legge finanziaria 2015 (art. 1, comma 609, legge n. 190 del 2014), ha reso obbligatoria la partecipazione degli enti locali negli Enti di governo degli ambiti, per le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, affidamento della gestione e relativo controllo).

RILEVATO, sulla base delle prescrizioni normative sopra richiamate ed in attuazione delle medesime che è necessario attivare, per il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati, lo svolgimento associato delle funzioni assegnate, senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli, responsabilità e/o costi, massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione del servizio;

VISTI:

- l'art. 30 del T.U.E.L 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
 - «1. *Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.*
 - 2. *Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.*
 - 3. *Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.*
 - 4. *Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.»*
- lo Schema di Convenzione (All. n. 1), per la costituzione, ex art. 4 della L.R. 11 agosto 2014 n. 14, delle Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 381 del 13.10.2015, che disciplina l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei Comuni e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la spesa per l'associazione alla Comunità d'ambito Territoriale di Catanzaro da parte di questo Comune trova apposita copertura sul Bilancio dell'Ente;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- lo Statuto comunale;

– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Sentita la relazione dell’Assessore Lucia “il quale evidenzia come in attuazione del codice dell’Ambiente le Regioni devono costituire ATO. Con propria legge, la regione Calabria ha costituito gli ATO e come sottoambiti gli ARO. Il Comune di Montepaone rientra nel sottoambito di Soverato. Gli ATO sono costituiti per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. E’ stato nominato capofila il Comune di Catanzaro il quale ci ha inviato la bozza di convenzione con invito all’approvazione nel testo che oggi sottoponiamo al Consiglio,”

Sentiti gli interventi dei consiglieri per come di seguito:

Consigliere Candelieri: “L’art. 11 della convenzione parla di quota di finanziamento, volevo sapere se è stata già quantificata. Ciò perché l’art. 1 evidenzia che sono previsti altri servizi che peraltro erano già previsti nel nostro piano finanziario. Come si contemperano le due previsioni, ovvero la vigenza di due gestioni, quella dell’ATO ed il contratto in essere”.

Assessore Lucia: In seno all’ARO i servizi saranno disciplinati e contestualizzati sul territorio. Non è ancora del tutto chiara la successione nei contratti in essere sebbene sia prevista la rescissione contrattuale”.

In assenza di ulteriori interventi il Sindaco passa alla votazione, per l’effetto il Consiglio con voti FAVOREVOLI UNANIMI espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di considerare la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di prendere atto ed approvare l’allegato Schema di Convenzione (All. n. 1), costituito da n. 15 articoli e facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che disciplina la costituzione della Comunità d’Ambito Territoriale Ottimale, ex art. 4 L.R. n. 14/2014, per l’esercizio associato delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei comuni, adottato dalla Regione Calabria con deliberazione di Giunta Regionale n. 381 del 13/10/2015;
- 3) Di autorizzare il Sindaco di questa Amministrazione comunale alla sottoscrizione della sopra citata Convenzione;
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione all’uopo espressa, ai sensi dell’art. 134 del TUEL, immediatamente eseguibile, al fine di consentire la sottoscrizione della Convenzione entro i termini previsti dalla L. R. n. 14/2014 ovvero 30 giorni dalla pubblicazione della D.G.R. n. 381/15, già peraltro avvenuta in data 23 novembre u.s..

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carmela Chiellino

IL SINDACO-PRESIDENTE
Mario Migliarese

La presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo on -line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 15/02/2016 al 01/03/2016

L'Addetto alla Pubblicazione
Rosaria Fabbio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

/___/ il _____ , ai sensi dell'art. 134, comma 3, del t.u.e.l. approvato con decreto lgs n. 267/2000, trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

/___/ il _____ , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato t.u.e.l., perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE